



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento della formazione professionale

*Servizio 3 – Sistema di Accredimento della Formazione  
professionale e Certificazione delle competenze*

**CIRCOLARE prot. n. 26318 del 21/2023**

**OGGETTO: D.P. Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015 Accredimento degli Organismi di Formazione nella Regione Siciliana- Modifica Direttiva prot .n. 681324 del 30/05/2018 accreditalmento sedi erogazione occasionale.**

Ad integrazione e sostituzione di quanto previsto nella Direttiva prot. n. 681324 del 30/05/2018, nella sezione "Adeguamento della Piattaforma S.Ac.", per quanto concerne la comunicazione delle sedi di erogazione occasionali si intendono semplificate le procedure attraverso l'inoltro della sola **Perizia, almeno asseverata**, e il relativo adeguamento della Piattaforma S.Ac. <https://sac.formasicilia.it>.

Dal terzo comma a seguire, si intende sostituito tutto il paragrafo con il seguente:

La sede o le sedi occasionali devono essere comunicate all'Amministrazione secondo i principi e le modalità previste dal regolamento che individua quale via principale e preferenziale l'apposito portale amministrato dal Servizio 3 di questo Dipartimento (comma 1, art.13 del D.P. Reg. 1 ottobre 2015, n.25).

A tal fine si apportano alcune significative modifiche alla procedura telematica come di seguito specificato:

1. l'Organismo formativo, anche in presenza di qualsiasi istruttoria in atto, ha la possibilità di comunicare una o più sedi occasionali;
2. l'inserimento sul S.Ac della sola **Perizia, almeno asseverata, rilasciata da professionista abilitato** attestante la verifica della documentazione prevista e richiesta dai requisiti da A4 ad A9 e G10, costituisce istruttoria positiva ai fini dell'autorizzazione della sede occasionale;
3. a conclusione dell'accertamento suddetto, il Servizio accreditalmento del Dipartimento della Formazione Professionale, entro tre giorni, dichiara la "ricevibilità" che viene comunicata a mezzo PEC affinché, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'Organismo possa dalla notifica di tale provvedimento utilizzare la sede occasionale, ovvero diffidato a non utilizzare la sede occasionale nel caso di provvedimento di "manifesta irricevibilità".

Qualsiasi successiva variazione o la cessazione nell'utilizzo della sede di erogazione occasionale soggiace all'obbligo di comunicazione all'amministrazione, non oltre dieci giorni dall'intervenuta variazione, al fine di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del profilo (art.13 D.P.Reg. 25/2015).

Le modifiche introdotte da questa circolare si applicano anche alle fattispecie riportate nella nota prot. n. 46939 del 6/5/2019 del Servizio VI del Dipartimento Formazione Professionale, concernente le sedi di erogazione occasionale presso enti accreditati di diritto di cui all'art. 3 comma 5 lettera b) del D.P. Reg. n. 25/2015.

Nell'ottica semplificatoria sin qui esposta, e nei termini in cui si provvederà ad adeguare il sistema S.AC., per la procedura inerente la comunicazione delle sedi di erogazione occasionali, si rimanda al format di "Perizia (almeno asseverata)" che costituisce allegato alla presente circolare.

Il Dirigente del Servizio 3  
F.to Maria José Verde

Il Dirigente Generale  
F.to Maurizio Pirillo